



REGOLAMENTO

DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI SAFILO GROUP S.P.A.

Approvato dal Consiglio di Amministrazione del 15 dicembre 2020

PREMESSA

Il presente Regolamento disciplina il ruolo, la composizione, l'organizzazione e le modalità di funzionamento del Consiglio di Amministrazione di Safilo Group S.p.a. (di seguito “**Safilo**” o la “**Società**”) nonché i principali profili organizzativi del modello di *corporate governance* di Safilo, in coerenza con i principi e le raccomandazioni del Codice di Corporate Governance delle Società Quotate, nell'edizione di tempo in tempo in vigore (di seguito il “**Codice**”), al quale la Società aderisce.

1. Il Consiglio di Amministrazione

La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da sei a quindici membri, anche non soci, tutti dotati di professionalità e di competenze adeguate ai compiti loro affidati. Il numero dei componenti il Consiglio è determinato dall'Assemblea.

Le modalità di elezione tramite voto di lista sono dettagliate nell'art. 14 dello Statuto.

La carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione spetta al candidato elencato al primo posto nella Lista Amministratori di Maggioranza (come definita nello Statuto).

Gli amministratori di Safilo accettano e mantengono la carica in quanto ritengono di poter dedicare allo svolgimento diligente dei loro compiti il tempo necessario, tenendo conto dell'impegno connesso alle proprie attività lavorative e professionali, nonché del numero complessivo di incarichi di amministratore o sindaco ricoperti in altre società quotate in mercati regolamentati ovvero in società di rilevanti dimensioni.

Il Consiglio di Amministrazione può valutare l'opportunità di esprimere il proprio orientamento in merito al numero complessivo di incarichi che possa essere considerato compatibile con un efficace svolgimento dell'incarico di amministratore della Società, in tal caso sulla base di parere formulato dal Comitato per la Remunerazione e le Nomine.

2. Ruolo del Consiglio di Amministrazione

Ai sensi dell'articolo 20 dello Statuto, il Consiglio di Amministrazione è fornito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società senza alcuna limitazione, salvo quanto per legge riservato alla competenza dell'Assemblea dei soci. Spettano, inoltre, alla competenza del Consiglio di Amministrazione le delibere concernenti (i) la fusione e la scissione, nei casi previsti dalla legge, (ii) l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie, (iii) la riduzione del capitale in caso di recesso del socio, (iv) gli adeguamenti dello Statuto a disposizioni normative nonché (v) il trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale.

In particolare il Consiglio di Amministrazione, in linea con quanto previsto dal Codice:

- a) esamina e approva il piano industriale della Società e del Gruppo Safilo, anche in base all'analisi dei temi rilevanti per la generazione di valore nel lungo termine effettuata con il supporto del competente comitato;
- b) monitora periodicamente l'attuazione del piano industriale e valuta il generale andamento della gestione, confrontando periodicamente i risultati conseguiti con quelli programmati;
- c) definisce la natura e il livello di rischio compatibile con gli obiettivi strategici della Società, includendo nelle proprie valutazioni tutti gli elementi che possono assumere rilievo nell'ottica del successo sostenibile della Società;
- d) definisce il sistema di governo societario della Società e la struttura del Gruppo e valuta l'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della Società e delle controllate aventi rilevanza strategica, con particolare riferimento al sistema di controllo interno e di gestione dei rischi;
- e) delibera in merito alle operazioni della Società e delle sue controllate che hanno un significativo rilievo strategico, economico, patrimoniale o finanziario per la Società stessa; a tal fine sono considerate operazioni di significativo rilievo:
- le operazioni di qualunque natura, il cui valore superi l'importo di Euro 5 milioni ovvero che, indipendentemente dal valore, possano avere un rilevante impatto sul mercato o sulla completezza e correttezza delle informazioni, anche contabili, relative al Gruppo Safilo. In ogni caso sono da considerarsi operazioni significative:
 - l'ingresso in un nuovo settore di *business* o il ritiro da un settore di *business*;
 - l'acquisizione e la dismissione di aziende o rami d'azienda;
 - l'acquisto o l'alienazione di beni immobili;
 - le operazioni con parti correlate di maggiore rilevanza compiute anche per il tramite delle società controllate;
 - le operazioni atipiche o inusuali, per tali intendendosi quelle in cui la natura o l'oggetto dell'operazione, pur potendosi ritenere compresi nell'oggetto sociale, presentano aspetti di novità e/o criticità rispetto al normale corso dell'attività aziendale.
- Sono comunque escluse dalle definizioni di operazioni significative le operazioni tipiche e/o usuali oggetto della gestione ordinaria degli affari sociali e che non presentano particolari elementi di criticità, ovvero le operazioni aventi caratteristiche e/o condizioni non diverse da quelle di mercato e/o usualmente praticate;
- f) al fine di assicurare la corretta gestione delle informazioni societarie, adotta, su proposta del Presidente d'intesa con l'Amministratore Delegato, una procedura per la gestione interna e la comunicazione all'esterno di documenti e informazioni riguardanti la Società, con particolare riferimento alle informazioni privilegiate;

- g) esprime, in vista di ogni suo rinnovo, un orientamento sulla sua composizione quantitativa e qualitativa ritenuta ottimale, tenendo conto del processo di valutazione sulla dimensione, composizione e funzionamento del Consiglio stesso e dei suoi Comitati;
- h) su proposta del Presidente, formulata d'intesa con l'Amministratore Delegato, adotta una politica per la gestione del dialogo con la generalità degli azionisti, anche tenendo conto delle politiche di *engagement* adottate dagli investitori istituzionali e dai gestori di attivi;
- i) definisce l'attribuzione delle deleghe gestionali e individua chi tra gli amministratori esecutivi riveste la carica di Amministratore Delegato;
- l) adotta una politica di diversità per la composizione degli organi di amministrazione e di controllo.

Il Consiglio di Amministrazione valuta periodicamente l'efficacia della propria attività e il contributo portato dalle sue singole componenti. Il Comitato per la Remunerazione e le Nomine coadiuva il Consiglio di Amministrazione nella procedura di autovalutazione. L'autovalutazione ha ad oggetto la dimensione, la composizione e il concreto funzionamento del Consiglio di Amministrazione e dei suoi Comitati, considerando anche il ruolo che esso ha svolto nella definizione delle strategie e nel monitoraggio dell'andamento della gestione e dell'adeguatezza del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi.

L'autovalutazione del Consiglio stesso e dei suoi Comitati è condotta almeno ogni tre anni, in vista del rinnovo dell'organo di amministrazione. Il Consiglio di Amministrazione richiede a chi presenta una lista che contiene un numero di candidati superiore alla metà dei componenti da eleggere di fornire adeguata informativa, nella documentazione presentata per il deposito della lista, circa la rispondenza della lista all'orientamento espresso dal Consiglio di Amministrazione, anche con riferimento ai criteri di diversità.

L'orientamento del Consiglio di Amministrazione uscente sulla composizione qualitativa e quantitativa del Consiglio ritenuta ottimale, anche tenendo conto di quanto emerso in sede di autovalutazione, è pubblicato sul sito internet della Società. L'orientamento individua i profili manageriali e professionali e le competenze ritenute necessarie, anche alla luce delle caratteristiche settoriali della Società, considerando i criteri di diversità e gli eventuali orientamenti espressi sul numero massimo degli incarichi.

3. Amministratori indipendenti

Il Consiglio di Amministrazione comprende almeno due amministratori indipendenti, diversi dal Presidente.

Il Consiglio di Amministrazione valuta l'indipendenza di ciascun amministratore non esecutivo subito dopo la nomina nonché durante il corso del mandato al ricorrere di circostanze rilevanti ai fini dell'indipendenza e comunque con cadenza almeno annuale.

Ciascun amministratore non esecutivo fornisce a tal fine tutti gli elementi necessari o utili alla valutazione del Consiglio di Amministrazione che considera, sulla base di tutte le informazioni a disposizione, ogni circostanza che incide o può apparire idonea a incidere sull'indipendenza dell'amministratore.

Le circostanze che compromettono, o appaiono compromettere, l'indipendenza di un amministratore sono almeno le seguenti:

- a) se è un azionista significativo della Società;
- b) se è, o è stato nei precedenti tre esercizi, un amministratore esecutivo o un dipendente:
 - della Società, di una società da essa controllata avente rilevanza strategica o di una società sottoposta a comune controllo;
 - di un azionista significativo della Società;
- c) se, direttamente o indirettamente (ad esempio attraverso società controllate o delle quali sia amministratore esecutivo, o in quanto *partner* di uno studio professionale o di una società di consulenza), ha, o ha avuto nei tre esercizi precedenti, una significativa relazione commerciale, finanziaria o professionale:
 - con la Società o le società da essa controllate, o con i relativi amministratori esecutivi o il *top management*;
 - con un soggetto che, anche insieme ad altri attraverso un patto parasociale, controlla la Società o, se il controllante è una società o ente, con i relativi amministratori esecutivi o il *top management*;
- d) se riceve, o ha ricevuto nei precedenti tre esercizi, da parte della Società, di una sua controllata o della società controllante, una significativa remunerazione aggiuntiva rispetto al compenso fisso per la carica e a quello previsto per la partecipazione ai comitati raccomandati dal Codice o previsti dalla normativa vigente;
- e) se è stato amministratore della Società per più di nove esercizi, anche non consecutivi, negli ultimi dodici esercizi;
- f) se riveste la carica di amministratore esecutivo in un'altra società nella quale un amministratore esecutivo della Società abbia un incarico di amministratore;
- g) se è socio o amministratore di una società o di un'entità appartenente alla rete della società incaricata della revisione legale della Società;
- h) se è uno stretto familiare di una persona che si trovi in una delle situazioni di cui ai precedenti punti.

I seguenti parametri quantitativi e qualitativi sono da applicarsi per valutare i rapporti di cui alle precedenti lettere c) e d):

- le relazioni di natura commerciale, finanziaria o professionale sono considerate significative qualora il corrispettivo superi almeno uno dei seguenti parametri: (i) il 5% del fatturato annuo dell'impresa, ente, studio professionale o società di consulenza di cui l'amministratore abbia il controllo o di cui sia un amministratore esecutivo o *partner*; (ii) il 5% del reddito annuo dell'amministratore quale persona fisica;
- nel caso dell'amministratore che è anche *partner* di uno studio professionale o di una società di consulenza, il Consiglio di Amministrazione valuta la significatività delle relazioni professionali che possono avere un effetto sulla sua posizione e sul suo ruolo all'interno dello studio o della società di consulenza o che comunque attengono a importanti operazioni della Società e del Gruppo Safilo, anche indipendentemente dai parametri quantitativi;
- si considera significativa la remunerazione aggiuntiva, rispetto al compenso fisso per la carica e a quello previsto per la partecipazione ai comitati raccomandati dal Codice o previsti dalla normativa vigente, qualora superiore ad Euro 50.000 annui;

ferma restando comunque la discrezionalità del Consiglio di Amministrazione nel valutare la specifica situazione tenendo conto del miglior interesse della Società, della significatività del rapporto e della sua idoneità ad incidere sull'indipendenza dell'amministratore.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione può essere valutato indipendente ove non ricorra alcuna delle circostanze sopra indicate. Se il Presidente valutato indipendente partecipa ai comitati raccomandati dal Codice, la maggioranza dei componenti il comitato è composta da altri amministratori indipendenti. Il Presidente valutato indipendente non presiede il comitato per la Remunerazione e le Nomine e il comitato Controllo e Rischi.

Ai fini della valutazione dell'indipendenza il Consiglio potrà comunque, in relazione alle specifiche situazioni riguardanti ciascun amministratore, considerare ogni ulteriore elemento ritenuto utile e opportuno, adottando criteri aggiuntivi e/o parzialmente difformi che privilegino la sostanza sulla forma, fornendone informativa nella Relazione sul Governo Societario.

L'esito delle valutazioni di indipendenza degli amministratori è reso noto al mercato subito dopo la nomina mediante apposito comunicato e, successivamente, nella Relazione sul Governo Societario.

4. Comitati interni al Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione istituisce al proprio interno Comitati, composti da tre membri, cui è affidato il compito di supportare il Consiglio nello svolgimento del proprio ruolo. A tale riguardo, il

Consiglio di Amministrazione ha istituito il Comitato Controllo Rischi, il Comitato per la Remunerazione e le Nomine, il Comitato Sostenibilità e il Comitato Operazioni Parti Correlate.

I compiti di ciascun Comitato sono fissati con deliberazione del Consiglio di Amministrazione al momento della relativa costituzione e possono essere successivamente integrati o modificati con delibera del Consiglio stesso, anche in sede di modifica dei rispettivi Regolamenti adottati dallo stesso Consiglio. Il Consiglio determina la composizione dei Comitati, privilegiando la competenza e l'esperienza dei relativi componenti.

Le attività dei Comitati sono regolate da specifici Regolamenti che fissano i compiti e le procedure di funzionamento in relazione ai compiti agli stessi affidati.

5. Il Presidente e il Segretario del Consiglio di Amministrazione

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione riveste un ruolo di raccordo tra gli amministratori esecutivi e gli amministratori non esecutivi e cura l'efficace funzionamento dei lavori consiliari.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione cura:

- a) che l'informativa pre-consiliare e le informazioni complementari fornite durante le riunioni siano idonee a consentire agli amministratori di agire in modo informato nello svolgimento del loro ruolo; ove, in casi specifici, non sia possibile fornire la necessaria informativa con congruo anticipo, il Presidente cura che siano effettuati adeguati e puntuali approfondimenti durante le sessioni consiliari;
- b) che l'attività dei comitati consiliari sia coordinata con l'attività del Consiglio di Amministrazione;
- c) d'intesa con l'Amministratore Delegato, che i dirigenti della Società e quelli delle società del Gruppo Safilo, responsabili delle funzioni aziendali competenti secondo la materia, intervengano alle riunioni consiliari, anche su richiesta di singoli amministratori, per fornire gli opportuni approfondimenti sugli argomenti posti all'ordine del giorno;
- d) che tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale possano partecipare, successivamente alla nomina e durante il mandato, a iniziative finalizzate a fornire loro un'adeguata conoscenza dei settori di attività in cui opera la Società, delle dinamiche aziendali e della loro evoluzione anche nell'ottica del successo sostenibile della Società stessa, nonché dei principi di corretta gestione dei rischi e del quadro normativo e autoregolamentare di riferimento;
- e) l'adeguatezza e la trasparenza del processo di autovalutazione del Consiglio di Amministrazione, con il supporto del Comitato per la Remunerazione e le Nomine.

Il Presidente assicura altresì che il Consiglio di Amministrazione sia informato, entro la prima riunione utile, sullo sviluppo e sui contenuti significativi del dialogo intervenuto con tutti gli azionisti.

Il Consiglio di Amministrazione, su proposta del Presidente, nomina un Segretario, che può essere anche esterno al Consiglio, in possesso di adeguata competenza ed esperienza in ambito giuridico.

Il Segretario supporta l'attività del Presidente, coadiuvandolo nello svolgimento delle funzioni a quest'ultimo attribuite, e fornisce con imparzialità di giudizio e indipendenza assistenza e consulenza ai Consiglieri su ogni aspetto rilevante per il corretto funzionamento del sistema di governo societario nonché in relazione ai diritti, poteri, doveri e adempimenti degli stessi, allo scopo di assicurare il regolare esercizio delle rispettive attribuzioni.

6. Il Lead Independent Director

Il Consiglio di Amministrazione nomina un amministratore indipendente quale *lead independent director* qualora al Presidente siano state conferite deleghe operative.

Al *lead independent director*, ove nominato, è attribuito il compito di coordinare le istanze ed i contributi degli amministratori non esecutivi ed in particolare di quelli indipendenti.

7. Riunioni del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio si riunisce di prassi almeno 5 volte l'anno nelle date del calendario annualmente approvato ovvero su iniziativa del Presidente ogniqualvolta lo ritenga opportuno o quando ne sia fatta richiesta da almeno due dei suoi membri, o da un Amministratore Delegato, o da almeno un membro del Collegio Sindacale.

La convocazione del Consiglio di Amministrazione è effettuata dal Presidente o da chi ne svolge le funzioni, nella sede sociale o altrove, in Italia o in altro paese estero (anche non appartenente all'Unione Europea), mediante avviso spedito almeno sette giorni prima dell'adunanza (ovvero due giorni prima dell'adunanza in caso di urgenza).

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono inoltre validamente costituite quando tenute, anche esclusivamente, a mezzo di teleconferenza o videoconferenza, alle condizioni previste nello Statuto.

A seguito della riunione, una bozza del verbale viene trasmessa a tutti i Consiglieri e Sindaci per le eventuali osservazioni. Il testo definitivo del verbale viene quindi redatto dal Segretario del Consiglio di Amministrazione, condiviso con il Presidente e sottoposto all'approvazione del Consiglio di Amministrazione nella successiva riunione consiliare (ad eccezione dei casi di deliberazioni adottate che richiedano immediata esecuzione, per le quali è prevista una approvazione contestuale del verbale consiliare).

8. Informativa pre-consiliare

In vista di ciascuna riunione del Consiglio, il Presidente, con il supporto del Segretario, provvede affinché vengano fornite ai Consiglieri e Sindaci tutte le informazioni necessarie per esprimersi con consapevolezza sulle materie da trattare.

La riservatezza della documentazione di supporto alle riunioni di Consiglio viene garantita attraverso l'utilizzo di una piattaforma on-line dedicata in cui viene caricata la documentazione da discutere durante il Consiglio di Amministrazione, con accesso protetto da password.

La documentazione di supporto viene portata a conoscenza di ciascun Consigliere e Sindaco nella medesima data di convocazione della riunione, ove possibile, e comunque almeno due giorni prima della riunione consiliare, salvi casi eccezionali motivati in cui la documentazione può essere fornita direttamente nel corso della riunione.

Nel caso in cui la documentazione messa a disposizione sia voluminosa o complessa, la stessa deve essere utilmente corredata da un documento che ne sintetizzi i punti più significativi e rilevanti ai fini delle decisioni all'ordine del giorno, fermo restando che tale documento non può essere considerato in alcun modo sostitutivo della documentazione completa trasmessa ai Consiglieri.

La documentazione di supporto viene predisposta a cura della Funzione aziendale competente, sulla base di schede informative/deliberative che raccolgono i principali elementi di valutazione necessari a ciascun membro del Consiglio per acquisire la dovuta conoscenza ai fini della relativa deliberazione.

9. Doveri degli amministratori e obblighi di riservatezza

Tutti i Consiglieri devono agire e deliberare con cognizione di causa, autonomia di giudizio ed indipendenza, avendo cura dell'interesse sociale e della creazione di valore stabile nel tempo per la generalità degli azionisti.

Il componente del Consiglio di Amministrazione che, per conto proprio o di terzi, abbia un interesse in una determinata operazione sottoposta all'esame del Consiglio, informa tempestivamente ed in modo esauriente gli altri Consiglieri e il Collegio Sindacale circa natura, termini, origine e portata del proprio interesse. Se si tratta dell'Amministratore Delegato, deve astenersi dal compiere l'operazione investendo della stessa l'organo collegiale.

Gli amministratori sono tenuti a mantenere riservati i documenti e le informazioni acquisiti nello svolgimento delle loro funzioni nonché a rispettare le regole adottate dalla Società per la diffusione dei documenti e delle informazioni suddette, secondo le modalità previste dalle specifiche procedure interne inerenti alla gestione ed al trattamento delle informazioni privilegiate e riservate, nonché alla normativa *pro tempore* vigente in materia.

10. Disposizioni finali

Le modifiche al presente Regolamento, nonché ai Regolamenti dei Comitati consiliari, sono approvate dal Consiglio di Amministrazione. Il Presidente potrà procedere direttamente, dandone informativa agli altri Consiglieri nella prima riunione utile, ad adeguamenti del presente Regolamento e dei

Regolamenti dei Comitati consiliari conseguenti ad interventi normativi/regolamentari, a mutamenti nell'assetto organizzativo della Società, ovvero a specifiche delibere adottate dagli organi sociali.